NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI ITALIANI OPERANTI NEI PAESI EXTRACOMUNITARI E DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'INPS

Art. 5

Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero

I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale. L'indennita' di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuita', dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. L'articolo 12, secondo capoverso, punto 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennita' di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennita' spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attivita' lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuita'. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonche', salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

Versione in vigore dal 3 agosto 1987, non più in vigore dal 3 ottobre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-italiani-operanti-nei-paesi/art-5-normativa-per-il-lavoratore-inviato-in-trasferta-all-estero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it